

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Avv. Edilberto RICCIARDI; Prof. Emanuele CONTE, – Componenti; Dott. Carlo BRAVI – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’ U.S. ALESSANDRIA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/CARPENEDOLO DELL’11.01.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 13.01.2009)

La C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S. Alessandria 1912 di Alessandria, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALC. BALLERI DAVID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA COMO/ITALA SAN MARCO DEL 25.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.- 88/DIV del 27.1.2009)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Balleri David e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 12 febbraio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete